

## 14 La revisione in caso di liquidazione di società

### 14.1 Introduzione

Questo capitolo costituisce la logica progressione degli effetti della grave mancanza di continuità aziendale analizzati nel capitolo 10, che porta alla fase di liquidazione della attività. È bene far presente che anche in questa fase il ruolo della revisione non cessa, anzi prosegue fino alla messa in liquidazione della società e alla sua conclusione.

Dato che l'attuale fase recessiva dell'economia rende questi aspetti molto attuali, il legislatore ne ha preso atto modificando le norme del codice in tema di liquidazione (dall'art. 2484 all'art. 2496 ed in specifico per l'area bilancistica dall'art. 2487-*bis* al 2493) e anche l'OIC ha emesso il Principio contabile OIC n. 5 – *Bilanci di liquidazione*. Tutto ciò pone nuovi compiti al revisore.

In generale tutti i documenti informativi redatti in fase di liquidazione sono riconducibili per le loro caratteristiche alla categoria dei bilanci straordinari. La loro finalità è totalmente diversa da quella dei bilanci redatti in ipotesi di continuità aziendale, in questo caso lo scopo preliminare è quello di verificare la possibilità di portare a termine una liquidazione rispetto ad altre procedure più traumatiche e, se ciò è possibile, di determinare l'entità dell'attivo liquidabile e del passivo da estinguere. Se questi presupposti non sussistono, il liquidatore incaricato deve presentare istanza di fallimento a tempo debito al Tribunale e far in modo che sia nominato un altro professionista che si occupi di condurre l'impresa verso le ipotesi di fallimento o concordato preventivo.

#### ATTUALI NORME DEL CODICE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE

- Artt. 2484-2496 in genere sulla liquidazione
- Art. 2423-*bis* – Problemi di *going concern*
- Artt. 2487-*bis*, 2490, 2492 e 2493 specifico per i bilanci di liquidazione
- OIC 5 – I bilanci di liquidazione

Questi scopi pongono i bilanci di liquidazione nell'ottica di dover fornire informazioni destinate alle *sole* operazioni di liquidazione e quindi sono redatti in presenza di una situazione non ricorrente, che presuppone l'assenza di *ogni futuro dell'azienda*.

Nella maggior parte dei casi, la procedura di liquidazione richiede un periodo più o meno lungo, ma raramente si conclude in un esercizio, per cui si redigono bilanci di liquidazione intermedi da presentare con le scadenze e le modalità di redazione proprie del bilancio d'esercizio all'assemblea o ai soci.

Pur riferendosi ad un'operazione e ad uno scopo del tutto particolare, anche nella liquidazione le clausole generali di chiarezza, veridicità e correttezza non possono essere eluse, ma vanno adattate alle particolarità di questo bilancio. Non ha invece più alcun senso rispettare alcuni postulati generali di bilancio tipicamente legati alla continuità aziendale ormai inesistente. Ci si riferisce ad esempio alla osservanza del principio della prudenza, del costo storico, della continuità di applicazione dei criteri di valutazione e quello della comparabilità dei dati per la redazione dei bilanci in ambito liquidatorio.

La logica sottostante alla redazione di un bilancio di una impresa in liquidazione è il fatto che l'impresa "non è più tale", cioè non è più un insieme di beni e di attività organizzate dall'imprenditore a fini di lucro e quindi questa funzione cessa. Il tutto ritorna ad essere solo un insieme di beni da liquidare al meglio o da distruggere e di debiti da pagare e crediti da incassare.

Non ha quindi più senso parlare di attivo circolante e di immobilizzazioni perché tutti i beni vanno ceduti o eliminati ed il concetto temporale tra attivo e passivo corrente e non corrente non è più presente. Non vi è nemmeno la necessità di determinare un risultato finale per ogni esercizio (utile o perdita d'esercizio), perché non essendovi continuità aziendale non sorge l'esigenza di "misurare" come la gestione si evolve, lo scopo, anche in presenza di bilanci intermedi di liquidazione, è solo quello di monitorare l'andamento della liquidazione orientata all'unico obiettivo finale di liquidare tutto e pagare tutti i debiti.

### I RIFLESSI PIÙ IMPORTANTI

L'adozione dell'OIC n. 5 determina:

- **l'impresa cessa di essere un complesso produttivo destinato** alla creazione del reddito e **si trasforma in un insieme di beni destinati ad essere realizzati** (insieme o separatamente);
- viene meno la distinzione tra attivo circolante e immobilizzazioni, perché tutti i beni sono destinati ad essere ceduti;
- viene meno la determinazione di un utile distribuibile tra i soci, perché non c'è più un concetto di continuità dell'impresa;
- di conseguenza ad esempio non serve più fare degli ammortamenti.

Cambiando gli obiettivi del bilancio, si modificano radicalmente i criteri e principi contabili di riferimento e conseguentemente i rischi e le procedure di verifica.

Un breve confronto tra i principi di redazione del bilancio in continuità aziendale e i bilanci di liquidazione aiuta il revisore e il redattore del bilancio a orientarsi in questo nuovo contesto.

### PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

	<b>Bilanci in continuità aziendale</b>	<b>Bilanci di liquidazione</b>
Prudenza	Nel bilancio devono essere esposti gli utili quando sono certi e le perdite solo se ragionevolmente probabili. Non si possono costituire riserve occulte o equiparazione dei redditi nel tempo, ma il bilancio deve dare il quadro fedele della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa.	La previsione di un valore di realizzo superiore al costo deve essere esposto, seppur con la prudenza necessaria, ai fini di favorire una rappresentazione vera e corretta.
Continuità aziendale	Capacità dell'impresa a perdurare nel tempo in condizioni di operatività.	Inapplicabile.
Competenza	Devono essere registrati i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria.	La sua applicazione è opportuna.
Uniformità dei criteri di valutazione	Da un esercizio all'altro, si applicano i principi contabili per i bilanci in continuità aziendale di cui all'art. 2426 e ss.	Si applicano i principi contabili per i bilanci di liquidazione di cui al Principio contabile OIC n. 5 – <i>I bilanci di liquidazione</i> .
Separata valutazione degli elementi eterogenei		Permane anche durante la fase della liquidazione.

## 14.2 La valutazione delle poste di bilancio nella liquidazione

In fase di liquidazione per le *attività* non ha più senso parlare di valutazione a costo storico, perché l'unico valore che interessa è di determinare il più correttamente possibile il *valore di realizzo per stralcio dei beni* ed il valore di realizzo dei crediti. In questo senso ci si avvicina al concetto di *fair value* e man mano che la liquidazione conclude il suo *iter*, il *fair value* sarà uguale al valore di realizzo.

In fase di liquidazione per le *passività* l'unico criterio che si applica è *il valore di estinzione dei debiti*, che può essere diverso dal valore nominale. Non si consideri che esso sia tendenzialmente superiore o tendenzialmente inferiore al valore nominale, ma solamente che potrebbe essere diverso, per l'applicazione di interessi e penalità sui debiti come la capacità di ridurli per stralcio derivante dalla abilità negoziale dei liquidatori.

### CRITERI DI VALUTAZIONE DIVERSI

- ATTIVITÀ – È inapplicabile il criterio del costo storico, ma permane *il valore di realizzo per stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti*
- PASSIVITÀ – Unico criterio: *il valore di estinzione dei debiti* (che non è identico al valore nominale!)

Dato che, durante la liquidazione, i criteri di valutazione sono principalmente orientati a raggiungere la miglior determinazione del valore di presunto realizzo, criterio ben diverso da quanto richiesto dall'art. 2426 c.c. in situazioni di continuità aziendale, l'unico criterio di valutazione che non subisce deroghe è naturalmente quello relativo alla valutazione dei crediti che resta il presumibile valore di realizzo. In molti casi si dovranno rivisitare le poste di bilancio iscritte dagli amministratori per determinare se vi siano "reali" possibilità di realizzo, se ciò non si determina, i valori vanno spesati.

Tornando al valore di realizzo bisogna ricordare che in certi casi (ad esempio i fabbricati acquisiti in tempi molto lontani o costruiti in proprio) potrebbero avere oggi un valore di realizzo superiore e quindi produrre benefici alla procedura di liquidazione, mentre in caso di rimanenze di merci il valore di "stralcio" dei beni è certamente inferiore al valore di realizzo in sede di redazione del bilancio in situazione di continuità aziendale.

### NORMALMENTE

- **Per le immobilizzazioni:**  
Il valore di realizzo può essere inferiore al costo storico o anche superiore (ad esempio per vecchi immobili in zone di prestigio)
- **Per le rimanenze:**  
Il valore di stralcio è di solito inferiore al presunto prezzo di vendita sul mercato

Molti valori del bilancio redatto in condizioni di funzionamento non hanno più motivo di essere presenti in un bilancio di liquidazione. In generale si tratta di tutte quelle poste che riguardano costi d'esercizio rinviati al futuro e che vanno spesati in quanto non vi è più motivo di mantenerli nell'attivo dello stato patrimoniale. Alcuni esempi sono acclusi successivamente.

### ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DA ELIMINARE NEL BILANCIO INIZIALE

- Costi d'impianto e ampliamento
- Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
- Disaggi di emissione di obbligazioni
- Altri costi pluriennali non ancora ammortizzati
- Ratei e risconti attivi
- Immobilizzazioni immateriali non realizzabili o non trasferibili
- Avviamento
- Crediti inesigibili

In altri casi potrebbero emergere in un bilancio di liquidazione poste quali i segreti di fabbricazione che potrebbero essere vendibili sul mercato (ad esempio formule chimiche dei prodotti farmaceutici, licenze, marchi riconosciuti dal pubblico) o beni completamente ammortizzati a cui il mercato dà ancora gran valore.

### ATTIVITÀ DA ISCRIVERE NEL BILANCIO INIZIALE

- Segreti di fabbricazione vendibili sul mercato
- Beni completamente ammortizzati ma con un valore recuperabile per la vendita

Per lo stesso motivo vi sono passività da eliminare dal bilancio redatto secondo i criteri di funzionamento, quali ad esempio:

### ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DA ISCRIVERE O ELIMINARE NEL BILANCIO INIZIALE

Passività da eliminare:

- Fondo TFR eccetto il personale che lavora per la liquidazione
- Ratei e risconti passivi
- Debiti prescritti

Per l'esame e la conoscenza dei criteri di valutazione in fase di bilanci di liquidazione si rimanda il lettore alla analisi del Principio contabile OIC n. 5 – *I bilanci di liquidazione* che ogni revisore che riceve un incarico simile deve conoscere.

È bene inoltre ricordare che la liquidazione è una procedura, che ha i suoi tempi e i suoi passaggi obbligati da seguire che di seguito si sintetizzano.

### NORME DI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE

- Art. 2277 – I liquidatori con gli amministratori redigono un “ inventario” iniziale da cui risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale
- Art. 2490, 4° comma – I liquidatori devono indicare nel primo bilancio successivo alla loro nomina le variazioni dei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato

*Si intende che non basti solo indicare i nuovi criteri, ma anche i nuovi valori derivanti da questi criteri*

Innanzitutto, osserviamo che in fase liquidatoria è necessaria una pluralità di bilanci che trae origine dal bilancio iniziale e da una serie di bilanci intermedi nel tempo (e non immediato) dell'intera procedura liquidazione.

### 14.3 Le fasi della liquidazione e del controllo

Per il revisore che opera in questa situazione è possibile individuare tre fasi, in cui l'incarico di controllo si sviluppa:

- a) dalla presentazione del bilancio degli amministratori alla formazione dell'inventario o stato iniziale di liquidazione;
- b) dalla formazione dell'inventario di liquidazione al compimento della fase di accertamento dell'attivo e del passivo patrimoniale;
- c) dalla fase di accertamento alla formazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto.

### FASI DI UNA LIQUIDAZIONE

<i>Delibera di messa in liquidazione della società e nomina dei liquidatori</i>	La data della delibera di liquidazione costituisce la “data di inizio” della liquidazione: a) la data di riferimento del “conto della gestione” da redigersi da parte degli amministratori (ultimo bilancio della società “attiva”); b) la data di riferimento del bilancio iniziale di liquidazione (inventario di liquidazione);
<i>Deposito della delibera</i>	
<i>Iscrizione della delibera nel Registro delle imprese</i>	
<i>Fine periodo amministrativo</i>	Data di riferimento del primo bilancio intermedio di liquidazione
<i>Fine operazioni di liquidazione</i>	Data di riferimento del bilancio finale di liquidazione

In genere nella liquidazione l'intervento del revisore riguarda i seguenti aspetti:

- *Verifica dell'accertamento del passivo*

In via propedeutica alla liquidazione e alla distribuzione dell'attivo, si pone la fase dell'analisi delle posizioni debitorie della società. L'effettivo controllo si sostanzia in termini di risultanze contabili e di supporti documentali. In modo analogo si procede all'esame delle domande di restituzione di cose mobili possedute dalla società, ma non di sua proprietà.

- *Verifica della liquidazione dell'attivo*

Prima di procedere alla liquidazione dei beni ricompresi nell'attivo, ossia alla loro realizzazione, essi devono essere oggetto di uno specifico inventario. Vanno anche verificate le reali possibilità di recupero dei crediti e le azioni di reintegro del patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori.

- *Al termine della liquidazione dell'attivo e del passivo si passerà all'analisi del riparto dell'attivo*

Il riparto avviene con la formazione di un cosiddetto progetto di riparto, ossia di un elenco di creditori a favore dei quali si ipotizza la distribuzione delle somme. I creditori dovranno essere soddisfatti in base alle risultanze dello stato passivo, sia in termini di importi sia di titolo di prelazione.

#### **14.4 Bilancio iniziale di liquidazione**

Il **bilancio iniziale di liquidazione** ha come scopo di render noto ad ogni interessato l'esito finanziario della liquidazione. Esso si propone infatti di dare evidenza in chiave prospettica, della consistenza del patrimonio di liquidazione ovvero delle attività da realizzare, delle passività da estinguere nonché del netto che, *a priori*, appare possibile recuperare dall'attività liquidatoria.

##### **SCOPO DEL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE**

- Accertare la situazione iniziale del patrimonio dell'impresa
- Determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione
- Stabilire se i fondi liquidi esistenti e gli incassi che deriveranno dalla cessione delle attività saranno sufficienti per estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri della liquidazione
- Obbligo per i liquidatori di **CHIEDERE IL FALLIMENTO** se risulta un deficit per passività superiori alle attività o per illiquidità insanabile

È palese come redigere un bilancio iniziale di liquidazione comporti notevoli incertezze valutative, soprattutto per il corretto *fair value* dei cespiti e per la congruità del fondo di liquidazione per cui potrebbe essere necessario ricorrere alla stima di esperti. Le incertezze si riferiscono a vari aspetti della gestione dalle modalità di vendita (vendita di singoli beni o vendita in blocco di beni eventualmente economicamente congiunti), ai tempi al contesto economico del momento, ai prezzi di realizzo ottenibili in base alle condizioni di usura dei beni nonché alle spese eventualmente connesse.



### IL PROBLEMA È COME VERIFICARE I FONDI E ONERI DI LIQUIDAZIONE

- Natura e funzione
- Contenuto del fondo
- Meccanica contabile del Fondo – le rettifiche di liquidazione a Patrimonio netto
- Correlazione con i bilanci annuali di liquidazione

Per i contenuti di alcune voci di questo bilancio, possiamo evidenziare alcune differenze rispetto a quello ordinario:

#### PRINCIPALI DIFFERENZE NELLE VOCI DI BILANCIO

<i>Voci presenti nel bilancio ordinario e non in quello di liquidazione</i>	<i>Voci presenti nel bilancio di liquidazione e non in quello ordinario</i>
Oneri da ammortizzare	Segreti di fabbricazione, brevetti (purché aventi un mercato e, quindi, un presumibile valore di realizzo)
Poste rettificative dell'attivo (es. fondo svalutazione crediti, fondi rischi, fondi ammortamento)	Debiti e stanziamenti per futuri oneri di liquidazione
Costi pluriennali senza possibilità di essere recuperati	Proventi ed oneri di liquidazione
Beni immateriali non trasferibili o realizzabili	Costi per perizie tecniche, pareri, consulenze
Poste rettificative del netto patrimoniale	Spese per riscossione crediti, legali e notari
Poste costituenti parti ideali del capitale netto (riserve di patrimonio netto)	Oneri fiscali per imposte non ancora definite e per imposte di liquidazione
	Ricavi di natura finanziaria, proventi finanziari

Si ricorda che le valutazioni contenute nel bilancio iniziale di liquidazione sono pertanto destinate ad essere rettificate o al momento del realizzo effettivo o nel bilancio annuale, se la liquidazione si protrae oltre la data di chiusura dell'esercizio.

## 14.5 Gli aspetti operativi del controllo

### INCARICO DI REVISIONE IN LIQUIDAZIONE

- L'incarico di revisione prosegue fino a che non viene nominato il nuovo revisore per la fase di liquidazione, salvo revoca o dimissioni e risoluzione del contratto per art. 13 del d.lgs. n. 39/2010
- Il resto procede come da revisione ordinaria

Per gli aspetti di revisione, si ricorda che l'incarico prosegue fino alla sua scadenza naturale prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 39/2010 e il revisore può essere revocato o dimettersi nei limiti di quanto oggi previsto dal comma 6 dell'art. 13<sup>1</sup>.

Le metodologie d'intervento del soggetto incaricato del controllo si basano su un'indagine programmata per controlli specifici e su talune voci di bilancio.

Durante la fase iniziale della procedura liquidatoria, il revisore incaricato dovrà comportarsi, per alcuni aspetti, come se si trovasse in una situazione di primo incarico. Dato che i criteri sono mutati e parafrasando un aspetto tipico dei principi contabili internazionali, siamo di fronte ad una fase di *recognition* e *derecognition* delle diverse poste di bilancio dovuta alla modifica dei postulati e criteri fondanti del bilancio.

Pur conoscendo quella che fu l'attività del cliente, all'inizio della liquidazione, si dovrà pianificare l'incarico considerando che l'obiettivo della liquidazione è diverso e di conseguenza lo saranno l'estensione delle procedure e delle verifiche da svolgere.

Nel corso della procedura, dovranno essere predisposti dei prospetti di situazioni patrimoniali e di conti economici che evidenzino in forma sintetica le caratteristiche ed il conseguimento delle finalità della procedura. Tali prospetti possono essere utilizzati in sede preventiva e consuntiva e riferiti al periodo di procedura,

---

1. Art. 13 – *Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto*

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace, e comunque non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la CONSOB, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

che generalmente non coincide con l'esercizio sociale. Essi dovranno essere integrati dal rendiconto finanziario.

In fase liquidatoria di una società, l'incarico di revisione deve essere svolto partendo da una definizione chiara delle asserzioni (obiettivi) che si intendono raggiungere con le verifiche che in generale sono quelle di verificare il corretto realizzo al maggior valore possibile dalle attività, per poter far fronte alle passività, di determinare correttamente gli importi di passività dovute e distribuire il ricavo residuo, se esiste.

Bisognerà poi preoccuparsi di verificare che tutte le operazioni si svolgano nel modo più corretto e secondo le regole che le disciplinano, in particolar modo dovranno essere accertate le condizioni poste come base di partenza per accertare se la liquidazione dei beni aziendali si svolge in modo trasparente.

Dopo aver chiarito questi aspetti si potrà stabilire quali sono gli elementi probativi necessari a sostenere le asserzioni relative alle componenti del bilancio, che sono:

- a) esistenza delle attività e passività;
- b) dimensione del patrimonio e suo grado di depauperamento;
- c) limiti della disponibilità delle attività in relazione alla presenza di diritti ed obblighi su di essa;
- d) completezza delle registrazioni, in quanto non vi sono eventi, attività, passività ed operazioni non contabilizzati o mancanti della documentazione informativa a supporto;
- e) manifestazione di un'operazione o di un evento di pertinenza dell'azienda;
- f) rispetto dei principi contabili generali;
- g) corretta classificazione e valutazione delle poste patrimoniali in relazione alle soluzioni proponibili.

In molti casi sembra che le asserzioni siano simili a quelle previste per i bilanci ordinari, ma ciò che si modifica sostanzialmente sono gli scopi, i tempi, la natura e l'estensione delle procedure di verifica in quanto le aree dei bilanci di liquidazione assumono una conformazione diversa e gli obiettivi della revisione vengono inevitabilmente modificati.

In genere, quando una società viene posta in liquidazione, si deve tener conto di una maggiore incertezza su aspetti quali le tempistiche, i rischi maggiori legati ad eventi sfavorevoli che potrebbero manifestarsi in corso di procedura e alle notevoli difficoltà che si riscontrano nello stimare determinati valori.

Si ritiene che in genere, per una società in liquidazione, le asserzioni più significative riguardino:

- **la reale esistenza dei beni aziendali accertata con un inventario fisico all’inizio della procedura.**

Il revisore potrà accertarsi dell’esistenza dei beni con verifiche dirette, prendendo parte attiva all’inventario in modo da vedere la correttezza delle procedure con cui si svolgono i conteggi, effettuando dei ricalcoli, ecc. Inoltre, attraverso delle verifiche dirette, si potrà valutare anche *lo stato* in cui si trovano i beni, ai fini di futura vendibilità, il loro livello di obsolescenza, depauperamento o deperimento e soprattutto la loro reale possibilità di cessione;

- **la corretta valutazione delle poste di bilancio.**

Questo secondo aspetto assume notevole rilevanza ai fini dei bilanci di liquidazione in quanto i valori devono essere iscritti al presumibile valore di realizzazione.

Tale valore è incerto per natura e diventerà certo solo al momento del futuro realizzo, specialmente se tale valore è soggetto a rapide e frequenti oscillazioni nel tempo.

Ad esempio, se la società da liquidare operasse nell’informatica, sarà ragionevole ritenere che i beni costituenti il magazzino (dischi, programmi, beni materiali come Pc e periferiche) subiscano una rapida svalutazione per i rapidi sviluppi del settore, per cui in questo caso il criterio del *fair value* è frutto di un processo di stima, quindi soffre dei limiti propri di ogni valutazione soggettiva.

Chiarito questo aspetto, le procedure di verifica delle suddette asserzioni per le aree di bilancio più significative per il procedimento di liquidazione potrebbero essere:

- CREDITI – esistenza, scadenza, grado di esigibilità;
- DEBITI – grado di privilegio, esistenza, contenzioso;
- GARANZIE – interne, esterne, reali, vincoli e contenzioso;
- SCORTE – sintesi di valutazione ed esistenza, funzionalità, giro, utilizzo nel tempo, grado di liquidità, attendibilità, influenza sul CCN, ecc.;
- ATTIVITÀ FISSE – beni strumentali indispensabili, beni realizzabili, partecipazioni, ammortamenti, rivalutazioni, ecc.

Dall’analisi di queste aree si potrà essere in grado di capire a quanto ammonteranno approssimativamente gli incassi e gli esborsi in modo da valutare la correttezza con cui sono state effettuate le stime e la possibilità di sviluppo dell’intera procedura.

Per acquisire gli elementi probativi a supporto delle asserzioni, le procedure normalmente impiegate sono soprattutto:

- *verifiche dirette* del revisore, che consistono in conferme da terzi e riscontri differiti o successivi, ispezioni, osservazioni, ricalcoli. Questa procedura assume grande importanza nei bilanci di liquidazione;

- *analisi documentali* per la conformità alle procedure previste, o di sostanza in assenza di procedure.

Facciamo ora un breve cenno alle modalità di svolgimento dell'incarico, tenendo presente quanto prima precisato con riguardo alle fasi in cui si svolge la liquidazione di un'azienda, e alle asserzioni da verificare per le aree più significative.

- *Inventario fisico*

È necessario accertare l'esistenza delle quantità fisiche iscritte in bilancio e delle loro libera disponibilità. In molti casi il valore delle scorte dovrà essere stimato in base a quanto si presume sarà realizzabile dalla loro alienazione, tenendo conto di fattori quali le caratteristiche della domanda di mercato, caratteristiche fisiche delle stesse (ad esempio se si vende coke, rame, ferro, carbone, ecc.)

Un problema importante riguarda la svalutazione del magazzino se si ravvisa il suo possibile e progressivo invecchiamento come nel caso di imprese operanti nel settore della telefonia o dell'informatica ove questo aspetto è assai significativo per il rapido rigiro o deperimento dei prodotti.

In caso di merce danneggiata, il valore va rettificato in quanto potrebbe essere impensabile il suo realizzo.

Dal momento che nella liquidazione il valore non è più determinato con riferimento al minore tra costo e valore di mercato<sup>2</sup>, la stima del valore di realizzo richiede notevole discernimento, oculatezza e soprattutto prudenza da parte del liquidatore e di conseguenza del revisore. In genere, durante la procedura liquidatoria, è opportuno estendere le verifiche ad un campione più esteso di elementi, rispetto alle revisioni ordinarie, date ormai la carenza o assenza di sistemi di controllo interno operativi.

- *Accertamento dell'attivo*

In questa seconda fase, si verifica la correttezza di tutte le aree di bilancio dalle quali si ritiene che la società possa ottenere degli incassi. In particolare, il rischio maggiore è che siano state effettuate delle stime in eccesso dei presumibili valori di realizzo. Le voci di bilancio più soggette a verifica in questa fase sono ovviamente:

---

2. Tipico criterio di valutazione applicabile ai bilanci di imprese in funzionamento previsto dall'art. 2426, n. 9.

**Crediti**

L'accertamento della loro esistenza risulta legato alla procedura di richiesta di conferma come nelle revisioni ordinarie. Le conferme da terzi sono considerate gerarchicamente gli elementi probativi più importanti di accertamento dell'esistenza di fatti o circostanze rilevati in bilancio. Nel caso non si riceva una risposta alla conferma scritta richiesta, è necessario accertare l'esistenza del credito con procedure alternative.

Abbiamo visto che l'esistenza risulta essere di semplice determinazione, ma ciò che appare più complesso e rischioso è la valutazione della correttezza del valore iscritto in bilancio.

Una caratteristica tipica dei crediti è il loro diverso grado di esigibilità. Un credito si considera esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva o a un termine di scadenza e quindi ne può essere richiesto l'immediato incasso.

L'aspetto della corretta stima del valore dei crediti assume notevole rilevanza, in quanto questi, insieme al denaro contante, fanno parte della liquidità utile per coprire il fabbisogno finanziario, nelle imprese in funzionamento, o a saldare le passività, nelle imprese in liquidazione.

Per valutare il livello di esigibilità, si deve considerare anche se il credito non sia contestato o se si pensi di agire in giudizio per cercare di recuperarlo.

Il grado di esigibilità dei crediti va stimato acquisendo sul mercato anche le informazioni relative alla situazione in cui si trova il rispettivo debitore. Se questi versa in condizioni di crisi aziendale, sarà sicuramente necessario considerare l'ipotesi di svalutare il credito nei suoi confronti, in quanto potenzialmente a rischio, o inesigibile in tutto o in parte. Non è raro infatti che il fallimento di un gruppo di ampie dimensioni porti con sé il fallimento di molte imprese dell'indotto su cui si basava la sua attività. In questo caso, è bene valutare la presenza e l'entità delle garanzie rilasciate dal debitore, che rappresentano un ulteriore ed importante supporto al procedimento di stima dell'esigibilità.

**Crediti diversi**

In questo caso, il rischio è quello di mancato incasso, soprattutto se si è in presenza di partite in essere da esercizi precedenti. Solitamente i crediti diversi in fase liquidatoria sono quelli verso l'erario generatisi per errata dichiarazione o versamento di imposte eccedenti come IVA o IRAP.

### **Immobilizzazioni**

La cessione delle immobilizzazioni rappresenta un'altra importante fonte di incasso per le società in liquidazione. Bisogna accertare l'esistenza dei cespiti con un inventario fisico, una analisi dei documenti che ne attestino la proprietà e accertare che non vi siano delle condizioni poste sulla loro libera disponibilità, quali pegni od ipoteche, spesso frequenti in questi casi.

Successivamente è necessario procedere alla verifica della correttezza del valore esposto in bilancio, che rappresenta il presunto valore di realizzo del cespite. In molti casi per alcune attività immateriali, irrealizzabili sul mercato, il valore sarà pari a zero, come ad esempio il valore di brevetti incedibili oltre all'avviamento che non ha più ragion d'essere.

Per gli altri beni, il procedimento di stima dei valori deve partire da zero, senza considerare l'ammortamento effettuato sino a quel momento e del quale non ci si deve più occupare durante la liquidazione.

Per determinare il valore di realizzo che un cespite potrebbe avere, è previsto che, se esso ha caratteristiche di tipo standard e gode di un ampio mercato, si faccia riferimento a prezzi più recenti per questa attività. In tutti gli altri casi bisogna verificare l'esistenza di stime, nel rispetto di precisi vincoli che, per talune poste intangibili e partecipazioni, sono particolarmente stringenti. Data la difficoltà di stimare determinati immobilizzi, ci si potrà avvalere sia di pareri e consulenze di esperti del settore, sia che della presa visione di perizie rilasciate alla società.

- *Accertamento del passivo*

Questa è la fase che assume rilevanza maggiore, in quanto permette di capire l'entità delle somme che la società dovrà recuperare per soddisfare i propri impegni. Dalla determinazione del passivo è possibile capire se la liquidazione avrà esito positivo o meno o i motivi per cui i liquidatori possono decidere di chiedere il fallimento dell'impresa o del gruppo. I rischi maggiori sono quelli di non aver incluso tutte le passività dovute.

Gli impegni assunti dalla società sono infatti rappresentati da diverse forme di debito. Il rischio di cui si deve tenere conto nelle verifiche di quest'area del bilancio di liquidazione è la loro mancata iscrizione o la sotto stima di determinati debiti che potrebbero non essere stati iscritti o essere stati sottostimati da parte della società.

L'accertamento dell'esistenza e della correttezza dell'importo avviene con una procedura di richiesta di conferma che richiede al debitore l'importo del debito in essere a una certa data.

### **Debiti a medio e lungo termine**

Durante la procedura liquidatoria, bisogna considerare la necessità di dover rimborsare la parte restante del debito contratto in un'unica o poche soluzioni.

Il revisore deve accertarsi, esaminando i contratti sottostanti il debito, della possibile presenza di clausole sfavorevoli alla società nel caso in cui il rimborso avvenga anticipatamente, e non secondo il prefissato piano di ammortamento, o non avvenga del tutto.

Inoltre possono esserci stati dei ritardi nel pagamento delle rate, dovuti alla situazione di crisi in cui verteva la società, con conseguenti ulteriori oneri accessori da considerare (sanzioni, penali, ecc.), infine, va verificata la presenza o meno di cause legali in essere legate ai debiti.

### **Debiti commerciali**

Per verificare l'esistenza e la correttezza dei debiti commerciali si procede ad una richiesta scritta ai fornitori da cui potrebbero emergere interessi di ritardato pagamento richiesti e sanzioni da accantonare o da contrattare per determinare un credibile valore di estinzione.

### **Debiti diversi**

Questi debiti sorgono in seguito a ritardi nel pagamento di imposte o errato calcolo dell'importo, anche in questo caso sarà necessario prevedere la possibilità di estinguere la posizione passiva, da parte della società.

## **14.6 La relazione del revisore sul bilancio in caso di liquidazione di società**

In fase di liquidazione i bilanci da redigere possono essere almeno di tre tipi:

### **BILANCI DI SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE**

- Bilancio iniziale di liquidazione
- Bilanci intermedi di liquidazione
- Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

L'informativa in fase di società in liquidazione è redatta per il periodo di tempo necessario ad attuare la cessazione dell'attività aziendale dalla decisione dello



scioglimento della società e fino alla completa liquidazione di attivo e passivo. Questa informativa può durare diversi anni. Il suo scopo ultimo è di stabilire l'ammontare residuo spettante ad ogni socio o eventualmente quello da reintegrare a carico di ogni socio per concludere l'attività.

Il procedimento di stima in caso di liquidazione presenta difficoltà maggiori di quelle della redazione del bilancio d'esercizio e consolidato e pertanto è necessario, da parte dei liquidatori, un particolare discernimento, oculatezza e giudizio nel formulare le stime ed utilizzare elementi probativi validi. D'altro canto va sottolineato che i liquidatori possono riscontrare rilevanti elementi di incertezza nel formulare le stime che superano l'incertezza generica descritta precedentemente in caso di continuità aziendale.

Con riferimento agli elementi probativi a supporto della liquidazione, la revisione in questa fattispecie presenta particolari aspetti di rischiosità per la relazione del revisore.

La disponibilità di attendibili elementi probativi è essenziale ai fini della valutazione del rischio di revisione. Il rischio diminuisce se la stima è stata effettuata in base a documenti che rendono ragionevolmente certo l'incasso o il pagamento dei valori iscritti nel bilancio di liquidazione.

L'assenza o la non disponibilità di sufficienti elementi probativi a sostegno delle stime di valori iscritti nel bilancio pone al revisore diverse fattispecie da considerare in relazione finale, ad esempio:

- le carenze documentali daranno origine, in base alla loro rilevanza, a un giudizio con rilievi o ad una impossibilità ad esprimere un giudizio;
- le incertezze specifiche, anche se dichiarate dai liquidatori, daranno origine, a seconda della loro rilevanza, ad un paragrafo di enfasi o ad una impossibilità ad esprimere un giudizio;
- gli errori significativi daranno origine ad eccezioni o ad un giudizio negativo.

Concludiamo illustrando un esempio di possibile relazione del revisore in fase di liquidazione ipotizzando dei bilanci intermedi di liquidazione.

**ESEMPIO DI RELAZIONE IN CASO DI BILANCIO  
REDATTO NEL CORSO DELLA LIQUIDAZIONE**

**BETA Spa  
BILANCIO AL 31 DICEMBRE .....  
RELAZIONE DEL REVISORE**

*All'Assemblea degli azionisti  
della Beta Spa*

- 1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione della Beta Spa al 31 dicembre ..... La responsabilità della redazione del bilancio compete ai liquidatori della Beta Spa. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. Tale bilancio rappresenta una situazione patrimoniale-finanziaria redatta nel corso della liquidazione rispetto a quello finale di liquidazione come previsto dall'articolo 2490 del codice civile.*
- 2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile, nei limiti applicabili, essendo venuto meno il presupposto della continuità aziendale, integrati dai principi applicabili a situazioni di liquidazione. Tali principi richiedono la valutazione delle attività al loro stimato valore di realizzo e la valutazione di tutte le passività al valore di estinzione. Queste stime sono particolarmente complesse ed aleatorie date le obiettive incertezze insite nel procedimento di liquidazione; pertanto l'esame svolto non consente di escludere che gli ammontari definitivamente incassabili o pagabili possano essere anche sensibilmente differenti da quelli previsti, con la modifica conseguente degli ammontari finali che i soci incasseranno o pagheranno al termine della liquidazione.  
Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. Ritengo che il lavoro svolto fornisca*

*una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale. La revisione contabile sul bilancio intermedio di liquidazione è stata svolta in conformità alla normativa vigente nel corso di tale periodo.*

3. *A mio giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione (o consolidato) della Beta Spa è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione in caso di liquidazione; esso è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società in liquidazione<sup>3</sup>.*

*Luogo e data di emissione*

*Firma del revisore*

---

3. In alternativa l'ultimo paragrafo può essere il seguente: "A mio giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione (o consolidato) della Beta Spa è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società secondo i principi contabili applicabili in fase di liquidazione".